



**HAL**  
open science

## Vive la Corrida! Il Conseil fa salva la “tradizione locale” come eccezione all’applicazione della norma penale

Anna Maria Lecis Cocco Ortu

### ► To cite this version:

Anna Maria Lecis Cocco Ortu. Vive la Corrida! Il Conseil fa salva la “tradizione locale” come eccezione all’applicazione della norma penale. Forum di Quaderni costituzionali rassegna, 2012, 12/2012. hal-01730502

**HAL Id: hal-01730502**

**<https://hal.science/hal-01730502v1>**

Submitted on 13 Mar 2018

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d’enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

## **Vive la Corrida! Il Conseil fa salva la “tradizione locale” come eccezione all’applicazione della norma penale**

*Conseil constitutionnel*, decisione n. 2012-271 QPC del 21 settembre 2012, *Association Comité radicalement anti-corrida Europe et autre [Immunité pénale en matière de courses de taureaux]*

(di prossima pubblicazione in Forum di Quaderni costituzionali, n° 12/2012)

Anna Maria Lecis Cocco-Ortu\*

Il *Conseil constitutionnel*, con la decisione n. 2012-271 QPC dello scorso 21 settembre, si è pronunciato sulla questione concernente l’immunità penale della corrida nel territorio francese. Con una pronuncia che non poteva che far discutere, i *Sages* hanno ritenuto conforme a Costituzione la norma penale incriminatrice dei maltrattamenti sugli animali, nella parte in cui esclude dal proprio campo di applicazione «[le] corse dei tori quando una tradizione locale ininterrotta possa essere invocata» (oltre che «i combattimenti tra galli nelle località in cui una tradizione ininterrotta possa essere stabilita», norma che non è stata oggetto della decisione in commento)<sup>1</sup>.

La disposizione non è di recente introduzione nell’ordinamento francese, così come non è nuova la contrapposizione tra sostenitori e critici della tauromachia; ma la questione è tornata al centro del dibattito pubblico a seguito della decisione del governo d’Oltralpe di inserire le corride nell’elenco dei beni immateriali costitutivi del patrimonio culturale della Francia, ai sensi dell’art. 12 della Convenzione dell’UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

La questione di costituzionalità è, infatti, pervenuta al *Conseil* su richiesta di due associazioni animaliste – l’associazione *Comité radicalement anti-corrida Europe* e l’associazione *Droits des animaux* - nel corso di un procedimento avente ad oggetto il ricorso delle suddette associazioni avverso la decisione del ministro della cultura francese di iscrivere le corride all’interno del catalogo del patrimonio immateriale della Francia.

«Il *Conseil constitutionnel* non è composto da Saggi [come vengono chiamati i membri dell’organo] ma da vigliacchi» ha commentato Brigitte Bardot, esponente di spicco di una delle associazioni ricorrenti<sup>2</sup>. Tuttavia, non si può dire che l’esito del giudizio fosse inatteso: in pochi si aspettavano che il *Conseil* intervenisse in maniera più decisiva, arrivando a dichiarare incostituzionale la norma e rendendo, di conseguenza, illegittime le corride.

Nonostante il *Conseil* abbia lasciato intatto il quadro legislativo, nella sua motivazione ha fornito qualche indicazione utile sull’inquadramento della tauromachia nell’ordinamento francese, così che la decisione appare interessante sotto più profili.

In particolare, dalla pronuncia in commento emergono i seguenti principi: (1) la corrida è un atto crudele: essa non è assoggettata ad un trattamento diverso da quello previsto per le fattispecie punite dalla legge in quanto “situazione diversa”, bensì in ragione di un interesse generale che giustifica la deroga al principio di uguaglianza; (2) le tradizioni locali possono costituire un interesse generale tale da giustificare una deroga al principio di uguaglianza dinanzi alla legge, quandanche tale deroga consista nella depenalizzazione di un delitto; (3) l’uguaglianza non sembra essere considerata dal *Conseil* un diritto pienamente autonomo, rivendicabile a prescindere dalla violazione di altri diritti costituzionali; (4) la tutela degli animali non è un diritto costituzionale, ma non ha valore costituzionale nemmeno la tradizione locale salvaguardata dal legislatore: sul piano politico, la partita rimane aperta.

<sup>1</sup> Art. 521-1, comma 7 del Codice penale.

<sup>2</sup> Commento riportato da F. Rome nell’editoriale dedicato alla decisione in *Recueil Dalloz*, n. 34, 2012, p. 2233.

Ma vediamo come si sviluppa il ragionamento del *Conseil*, illustrato in soli sei considerando, particolarmente densi di contenuti.

1. La questione, come si è detto, era sorta nell'ambito di un ricorso per l'annullamento della decisione dell'esecutivo francese di iscrivere le corride nel catalogo illustrativo del patrimonio culturale immateriale della Francia. Le ricorrenti, a sostegno del proprio ricorso, sostenevano che tali manifestazioni dovessero ritenersi illegittime, dal momento che la disposizione che prevede l'esclusione della loro punibilità avrebbe dovuto ritenersi incostituzionale. Sostenevano, infatti, le ricorrenti che l'articolo 521-1 del codice penale, nel consentire una deroga all'applicazione della norma a vantaggio delle tauromachie in alcune parti del territorio nazionale, ponesse in essere una violazione del principio di uguaglianza davanti alla legge, garantito dall'art. 6 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino<sup>3</sup>.

Il *Conseil* ha però respinto la questione, affermando che tale eccezione, con la quale il legislatore ha derogato all'uguaglianza nel trattamento di situazioni analoghe in nome di un interesse generale - rappresentato nella fattispecie dalla preservazione di una pratica tradizionale - non viola alcun diritto costituzionalmente garantito.

Nel procedere alla verifica del rispetto del principio di uguaglianza, il *Conseil*, dopo aver riportato il testo della disposizione che punisce «il fatto [...] di commettere delle sevizie gravi [...] o di commettere un atto di crudeltà nei confronti di un animale», e dopo aver richiamato la formula consolidata nella propria giurisprudenza secondo la quale «il principio di uguaglianza non impedisce né che il legislatore regoli in maniera differente delle situazioni differenti, né che questi deroghi all'uguaglianza per delle ragioni di interesse generale» (Cons. n. 4), osserva che «la prima frase del settimo comma di questo articolo [l'art. 521-1] esclude l'applicazione di queste disposizioni alle corse dei tori» (Cons. n. 5). Il *Conseil* ritiene quindi che il legislatore abbia inteso apportare un'eccezione all'applicazione della norma generale. L'ipotesi delle corse dei tori (e dei combattimenti tra galli) non è dunque ricondotta alla prima, bensì alla seconda delle categorie enunciate nella formula sopra richiamata. In questo punto emerge il primo profilo degno di considerazione: la corrida, per il *Conseil constitutionnel*, non è una situazione “diversa” rispetto alla condotta sanzionata dal primo comma della disposizione in questione, ma è un atto crudele alla stregua di quelli puniti dalla legge<sup>4</sup>, assoggettato però dal legislatore ad un trattamento diverso in nome di un interesse generale.

2. E qui veniamo al fulcro della decisione, nel quale i giudici costituzionali avallano la scelta del legislatore di individuare in un “fatto culturale” il fondamento della depenalizzazione di una fattispecie delittuosa. La preservazione di una “tradizione locale ininterrotta” costituisce, infatti, l'interesse generale in nome del quale è consentito al legislatore di derogare all'uguaglianza, perfino nell'applicazione della legge penale: ciò che è delitto per l'ordinamento francese cessa di esserlo in alcune zone (anche se non *predeterminate*, come si dirà meglio in seguito), in nome di una tradizione locale.

Il *Conseil* fa salve così sia le corride *à la camarguaise*, *à la burlesque* o ispanico-provenzali, che non presuppongono l'uccisione del toro, sia anche le ben più diffuse corride alla spagnola o integrali, che si concludono, salvo eccezioni<sup>5</sup>, con il sacrificio dell'animale<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> «La loi [...] doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse» Art. 6 della Dichiarazione.

<sup>4</sup> O. Le Bot, *QPC anti-corrida : une saisine prévisible, une décision discutable*, in *Revue semestrielle de droit animalier*, n. 1, 2012, p. 169.

<sup>5</sup> A parte i casi in cui a vincere è il toro (il dato ufficiale riporta di 57 toreri “matador” e 317 toreri con ruoli secondari morti nel corso di una corrida in arene francesi, spagnole o sudamericane dal 1771 ad oggi: si veda *Nomenclature en hommage aux victimes du toreo* compilata da André Lopez Lorente e pubblicata nel 2007 dall'associazione taurina di Arles “La Muleta”), sono rare le occasioni in cui l'animale è risparmiato in onore del suo combattimento coraggioso.

<sup>6</sup> Sulle origini e l'evoluzione della corrida in Francia, si veda E. Baratay, *Représentations et métamorphoses de la violence : la corrida en France (1853 à nos jours)*, in *Revue historique*, n. 1, 1997, p. 489 ss. L'autore osserva come le corride non integrali, ancora oggi talvolta organizzate, si fossero diffuse tra il 1880 e il 1900, all'indomani

La nozione di “tradizione locale ininterrotta”, alla base di un’eccezione “per fatto culturale”, era già stata coniata dalla giurisprudenza amministrativa, in particolare in diverse decisioni del *Conseil d’État* che ammettevano la legittimità di talune cerimonie religiose, in deroga a regole generali<sup>7</sup>. Alla luce di tale giurisprudenza, la nozione non rappresenta perciò una creazione del legislatore<sup>8</sup>. Egli però la fa propria, attribuendole così rango legislativo nella fattispecie in esame, per evitare di «rimettere in discussione certe pratiche tradizionali» (Cons. n. 5) per effetto di una legge penale del 1850 di difficile applicazione.

La normativa oggetto del giudizio è, infatti, frutto di un compromesso tra lo Stato e le giurisdizioni delle zone di tradizione taurina, a seguito della disobbedienza che queste ultime avevano esercitato nei confronti della legge *Grammont*, che puniva gli atti crudeli sugli animali. Così, nel 1951 il legislatore aveva introdotto l’eccezione oggi contenuta al comma 7 dell’art. 521-1 del Codice penale, in favore «[del]le corse dei tori quando una tradizione locale ininterrotta possa essere invocata»<sup>9</sup>.

Non entreremo qui nel dibattito etico sulla giustificabilità o meno di tale tradizione. Il problema consiste però nel fatto che il legislatore conferisce rango legislativo ad una tradizione, e dunque ad una fonte normalmente subordinata alla legge, lasciando all’autorità giurisdizionale un’ampia discrezionalità nell’individuazione della sua effettiva sussistenza e, pertanto, nella valutazione dell’applicabilità della legge penale. Ciò potrebbe porre dei problemi sotto il profilo del rispetto del principio di legalità e della sufficiente determinazione della norma penale, per il carattere, a detta dei ricorrenti, troppo vago della nozione di tradizione locale ininterrotta.

Infatti, le zone oggetto dell’eccezione non sembrano essere determinate, o determinabili in maniera univoca, da parte delle giurisdizioni ordinarie.

I giudici di merito hanno spesso adottato una nozione alquanto ampia di “tradizione locale ininterrotta”, ad esempio affermando che «la sopravvivenza della tradizione deve essere considerata nel quadro di un complesso demografico»<sup>10</sup>. In applicazione di tale criterio, la Corte d’appello di Tolosa ha constatato l’esistenza di una “tradizione locale ininterrotta” in un comune nel quale non venivano tradizionalmente organizzate delle corride, ma che era circondato da località nelle quali era stata invece mantenuta la tradizione.

La Corte di cassazione aveva in un primo tempo apportato delle limitazioni a tali approcci estensivi, individuando due criteri guida nella determinazione di una tradizione locale ininterrotta: da un lato, l’aggettivo «locale» doveva essere interpretato in maniera restrittiva, imponendo di verificare la sussistenza della tradizione nella località in questione e non in località vicine; dall’altro, l’aggettivo «ininterrotta» richiedeva che la corrida venisse organizzata con una frequenza costante, dovendosi escludere dalle località oggetto dell’eccezione quelle in cui la manifestazione non era stata organizzata per un lungo periodo<sup>11</sup>.

---

dell’approvazione della legge *Grammont*, per tentare di conciliare la neo-nata tradizione con il divieto normativo. Tuttavia ben presto prevalse la strategia della disobbedienza, che portò poi al compromesso della depenalizzazione delle corride nel 1951.

<sup>7</sup> *Conseil d’État*, decisione *Prothée* del 2 marzo 1934; decisione *Abbé Marzy* del 25 gennaio 1939; decisione *Rastouil, vescovo di Limoges* del 3 dicembre 1954.

<sup>8</sup> Commento alla decisione contenuto nei *Cahiers du Conseil constitutionnel*.

<sup>9</sup> La legge del 2 luglio 1850, cosiddetta Legge *Grammont*, ha introdotto nell’ordinamento francese il reato di maltrattamento sugli animali. Tuttavia alcune giurisdizioni avevano iniziato a rendere ineffettiva la norma nei confronti delle corride, o non comminando alcuna condanna nei confronti degli organizzatori di corride, ovvero procedendo a condanne simboliche, di fatto depenalizzando la fattispecie. Sulla resistenza delle giurisdizioni di alcune località del Sud della Francia, si veda P. Tifine, *À propos des rapports entre l’usage, la coutume et la loi. La « tradition locale ininterrompue » dans les textes et la jurisprudence consacrés aux corridas*, in *Revue française de Droit administratif*, 2002, p. 496. Per una ricostruzione storica di tali vicende, si rimanda invece a E. Baratay, *Représentations et métamorphoses de la violence : la corrida en France (1853 à nos jours)*, in *Revue historique*, n. 1, 1997, p. 489 ss.

<sup>10</sup> Corte d’appello di Tolosa, sent. del 3 aprile 2000.

<sup>11</sup> Corte di cassazione, II cam. civile, decisione n. 02-17121, del 10 giugno 2004.

Tuttavia, la stessa Cassazione ha più di recente adottato un'interpretazione estensiva della nozione, affermando che l'esistenza di una tradizione può essere dedotta «[dal]l'interesse manifestato nei suoi confronti da un numero sufficiente di persone»<sup>12</sup>.

Questa accezione ampia di tradizione locale ininterrotta si fonderebbe su un'interpretazione letterale del testo della legge che, impiegando una formulazione diversa nel dettare i presupposti per l'esclusione dell'applicazione della norma penale in relazione, da un lato, ai combattimenti tra galli e, dall'altro, alle corse dei tori, sembra assoggettare le due fattispecie a regimi parzialmente diversi. Infatti, poiché la disposizione richiede, per quanto concerne la prima fattispecie, che sia riscontrabile una tradizione «stabilita», mentre per le corse dei tori, soltanto che una tradizione sia «invocata»<sup>13</sup>, la cassazione ha ritenuto che per queste ultime non fosse essenziale la verifica dell'effettiva sopravvivenza della *pratica*, quanto piuttosto l'esistenza di una volontà della popolazione di mantenere in vita la tradizione.

Allo stato attuale del diritto vivente, questa è dunque la nozione ritenuta sufficientemente definita dal *Conseil*: la norma penale non si applica laddove un numero sufficiente di appassionati lo richiedano, a prescindere dall'effettiva continuità nel rispetto della tradizione. La nozione di “tradizione locale ininterrotta” così interpretata risulta, secondo i giudici costituzionali, «sufficientemente precisa da rappresentare una garanzia contro ogni rischio di arbitrarietà».

3. Qui potrebbe concludersi la decisione, e tuttavia nel ragionamento del *Conseil* sembra assumere un'importanza centrale un'altra affermazione, secondo la quale «il legislatore ha ritenuto che le disposizioni del primo comma dell'articolo 521-1 del codice penale non possano condurre a rimettere in discussione certe pratiche tradizionali che non violano alcun diritto costituzionalmente garantito» (Cons. n. 5).

Ma perché i *Sages* tengono a sottolineare che non vi sono altri diritti costituzionalmente garantiti che risultino lesi per effetto della situazione eccezionale ammessa dal legislatore?

Questo interrogativo ci conduce al terzo punto rilevante della decisione: il principio di uguaglianza sembra emergere in questa decisione come un diritto non dotato di piena autonomia nel quadro di una *question prioritarie de constitutionnalité*, non suscettibile quindi di essere invocato a prescindere dalla lesione di qualunque altro diritto, o che quantomeno non gode della stessa tutela quando è invocato in via autonoma.

Infatti il *Conseil*, nel respingere l'eccezione d'incostituzionalità, afferma sì che la disposizione contestata non viola il principio di uguaglianza in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore trattare in maniera diversa situazioni uguali, per motivi di interesse generale, ma osserva che l'eccezione operata dal legislatore è volta a consentire una pratica che non viola diritti e libertà garantiti dalla Costituzione. In effetti, per quanto il *Conseil* abbia affermato, sin dalle prime applicazioni della QPC, l'invocabilità del diritto all'uguaglianza davanti alla legge come diritto costituzionale (fra le altre, proprio nella prima decisione, la n. 2010-1 QPC), il rispetto dell'*égalité* è di solito rivendicato insieme con altre disposizioni, o quando la sua violazione comporta una disparità nel godimento di un diritto. Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, rileva il *Conseil*, il fatto di consentire una pratica tradizionale - ancorché cruenta - in alcune zone del territorio nazionale non comporta alcuna violazione di diritti costituzionali. Sembra emergere così una concezione del principio di uguaglianza, nel giudizio su QPC, la cui violazione, qualora non sia ricollegabile alla limitazione di un altro diritto o libertà, è rimessa ad una forma di scrutinio meno rigida, che lascia un più ampio spazio alla discrezionalità del legislatore. Non è, insomma, accordata

---

<sup>12</sup> Corte di cassazione, I cam. civile, decisione del 7 febbraio 2006.

<sup>13</sup> Per un commento critico a tale giurisprudenza, si veda P. Deumier, *La tradition tauromachique, source sentimentale du droit (ou l'importance d'être constant)*, RTD Civ., Dalloz, 2007, 1, p. 57.

la stessa tutela alla violazione dell'uguaglianza di per sé, rispetto a quella accordata alla violazione dell'uguaglianza nel godimento di un diritto<sup>14</sup>.

4. E, per l'appunto, la protezione degli animali dalle condotte crudeli di cui all'art. 521-1 comma 1 del Codice penale non viene elevata al rango di valore costituzionale, il cui rispetto sia rivendicabile dalle associazioni animaliste. Quali sono, dunque, le prospettive della diatriba tra sostenitori della tauromachia e animalisti? Diciamo che, a prima lettura, non si può che interpretare la decisione in commento come una vittoria degli appassionati della corrida a discapito della compagine animalista: grazie alla consueta formula con cui il *Conseil* afferma che la disposizione «non viola alcun altro diritto o libertà che la Costituzione garantisce», questa guadagna, contrariamente a quanto avviene in Italia con le decisioni di rigetto, un "attestato di costituzionalità" in forza del quale non potrà più fare oggetto di QPC, «salvo cambiamento delle circostanze»<sup>15</sup>. Il cambiamento di circostanze è interpretato, ai fini del controllo di costituzionalità *a posteriori*, secondo un'accezione ampia che, come ha precisato lo stesso *Conseil* in occasione del controllo *a priori* sulla costituzionalità della legge attuativa della QPC, comprende «i cambiamenti intervenuti, dal momento dell'ultima decisione, nelle norme di costituzionalità applicabili o nelle circostanze di diritto o di fatto che influenzano la portata della disposizione legislativa criticata»<sup>16</sup>. Sarebbe perciò necessaria una mutazione delle circostanze normative o fattuali inerenti al contesto applicativo della disposizione, affinché questa possa essere nuovamente rimessa al vaglio del *Conseil*.

Tuttavia, a ben guardare, si può leggere nelle parole del *Conseil* un verdetto non del tutto sfavorevole alla lotta animalista. La corrida non è incostituzionale, perché a detta del *Conseil constitutionnel* non viola alcun diritto o libertà costituzionalmente garantiti, dal momento che la protezione degli animali non è considerata un valore costituzionale<sup>17</sup>. Ma, d'altro canto, nemmeno la "tradizione locale ininterrotta" assurge a valore costituzionalmente garantito: il *Conseil* fa salva la valutazione del legislatore di considerare la salvaguardia della tradizione come un interesse generale, ma riconoscendo senza mezzi termini che si tratta di una tradizione che comporta l'esercizio di atti crudeli nei confronti degli animali. La partita è dunque ancora aperta, in quanto i termini in cui si è espresso il *Conseil* non solo permettono agli animalisti di mantenere con vigore il tema al centro del dibattito politico, forti della qualificazione di atto crudele attribuita dai giudici costituzionali alla tauromachia, ma inoltre rendono difficilmente contestabile un'eventuale legge volta a vietare una pratica qualificata come crudele dall'organo di giustizia costituzionale<sup>18</sup>.

“Non sono stati saggi ma vigliacchi”, dice BB. Forse, potremmo dire piuttosto “prudenti”. Come conviene ad un organo di giustizia costituzionale dinanzi a questioni di natura politica, sulle quali la società appare fortemente divisa.

---

<sup>14</sup> Insiste su questo aspetto O. Bachelet, *Principe d'égalité devant la loi (Art. 6 DDHC) : La tauromachie peut être justifiée par une « tradition locale ininterrompue »* in *Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF*, 23 septembre 2012, rubrica on line della rivista *Revue des droits de l'homme*.

<sup>15</sup> L'art. 23-2 della legge organica sull'organizzazione del *Conseil constitutionnel* dispone infatti che la disposizione che sia già stata dichiarata conforme a Costituzione non possa essere rimessa nuovamente al controllo dell'organo di garanzia costituzionale, salvo cambiamento delle circostanze.

<sup>16</sup> Decisione n. 2009-595 DC del 3 dicembre 2009, sulla “Legge organica relativa all'applicazione dell'articolo 61-1 della Costituzione”. Nella giurisprudenza sul controllo *a priori*, solo l'ipotesi di una revisione costituzionale accompagnata da una mutazione delle circostanze di fatto è considerata come un “cambiamento delle circostanze” rilevante ai fini del rinvio al *Conseil* di una disposizione precedentemente dichiarata conforme a Costituzione.

<sup>17</sup> Al contrario di quanto sembra emergere nella giurisprudenza italiana, almeno per quel che riguarda gli animali da compagnia: il Tribunale di Varese, ad esempio, ha affermato in una decisione del 7 dicembre 2011, che «il "sentimento per gli animali" costituisce un "valore" e un "interesse" a copertura costituzionale» (si veda il commento di F. Laffaille, *Un nouveau principe constitutionnellement protégé en Italie : le « sentiment pour les animaux »*, in *Constitutions*, 2012, p. 309).

<sup>18</sup> In tal senso, O. Le Bot, *QPC anti-corrida : une saisine prévisible, une décision discutable*, cit., p. 169 ss.; J.-P. Marguenaud, *Tel est pris par la QPC qui croyait prendre la corrida*, in *Revue semestrielle de droit animalier*, 2012, n. 1, p. 35 ss.

\* Dottoranda in Diritto pubblico comparato - Università di Siena e di Aix-Marseille